

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA DI SASSARI

Il Presidente
Walter Noli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Noli" with a date "21/09" written below it.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale istituito nel 1996 con il D.P.R. 567/1996, poi modificato ed integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05, 268/07.

La CPS è composta da due membri per ogni Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore della provincia. I rappresentanti, eletti direttamente dagli studenti della loro scuola d'appartenenza, restano in carica, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. 268/07, per due anni.

L'Ambito Territoriale, oltre a mettere a disposizione della CPS una sede appositamente attrezzata, ha il compito di fornire una consulenza tecnica per il suo funzionamento: tale compito viene svolto da un docente che diviene Referente per l'attività della Consulta.

Art. 2

Finalità

La CPS, in base all'art.6 del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni, ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutti gli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia;
- organizzare iniziative che superino le dimensioni del singolo istituto, sulla base di accordi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni degli Studenti e degli ex studenti, dell'Utenza, del Volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
- formulare proposte ed esprimere pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali, Territoriali e d'Istituto;
- istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative all'orientamento e all'attuazione del presente regolamento e dello "Statuto degli Studenti";
- promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
- sostenere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso appositi seminari, sportelli e corsi di formazione;
- valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
- avviare percorsi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari ed integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.

Una finalità basilare della CPS è di essere per gli studenti luogo di apprendimento delle regole democratiche di gestione della Cosa Pubblica. Essa è infatti un organismo caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti, assicurate anche dall'indipendenza nel gestire un proprio budget annuale.

Art. 3

Indipendenza politica

La CPS è indipendente rispetto a qualsiasi partito o movimento politico. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o nel fare riferimenti relativi a partiti, coalizioni o uomini politici, non possono fare propaganda a favore o contro gli stessi.

A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS è il Presidente, che, moderando le riunioni, è garante del rispetto di suddetto principio.

CAPO II **COMPOSIZIONE INTERNA**

Art. 4 **Presidente**

Il Presidente viene eletto dai rappresentanti durante la prima riunione plenaria. Questi convoca, coordina e modera i lavori dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva. Si occupa inoltre di curare le funzionalità amministrative della CPS e di rappresentare la Consulta al suo esterno. La carica ha durata biennale.

Art. 5 **Vicepresidente**

Il Vicepresidente viene eletto dai rappresentanti durante la prima riunione plenaria. Ha il compito di sostituire il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o su delega dello stesso. La carica ha durata biennale.

Art. 6 **Segretario**

Il Segretario viene nominato dal Presidente durante o subito dopo la prima riunione plenaria. Egli effettua la redazione del processo verbale delle riunioni, tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare, dà lettura di ogni atto o documento da comunicarsi in plenaria, accerta il risultato delle votazioni, verifica i testi approvati dalla CPS e prende nota delle presenze durante le riunioni. La carica ha durata annuale.

Art. 7 **Assistente del Presidente**

Il Presidente può affidare a un membro dell'Assemblea plenaria l'incarico di Assistente del Presidente. Costui può assistere alle riunioni di Giunta, rimanendo però privo del diritto di voto. Le sue funzioni sono limitate all'aiuto del Presidente nella fase di stesura e gestioni dei documenti, ma non può in alcun modo esercitare potere decisionale né coordinare il lavoro delle Commissioni.

Art. 8 **Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, i Coordinatori delle Commissioni ed eventualmente, privo di diritto di voto, l'Assistente del Presidente. La Giunta funge da mediatrice tra il Presidente e l'Assemblea plenaria.

Art. 9 **Commissioni di lavoro**

Le Commissioni di lavoro, territoriali o tematiche, vengono istituite al fine di espletare uno o più compiti, da portare a termine nel più breve tempo possibile e secondo modalità stabilite dalla Commissione stessa. Ogni Commissione è dotata di un Coordinatore, nominato dal Presidente della Consulta.

Art. 10 **Tutoraggio**

I componenti della Giunta il cui mandato biennale sia scaduto l'anno scolastico precedente possono, dietro richiesta, partecipare alle riunioni plenarie della CPS, assumendo così un ruolo di Tutoraggio che abbia il fine di assicurare la continuità progettuale.

Art. 11 **Relazione di fine mandato**

Durante l'ultima plenaria dell'anno scolastico, il Presidente deve presentare all'Assemblea la "Relazione di fine mandato", un documento contenente il resoconto delle attività svolte e in corso,

gli obiettivi conseguiti e quelli che l'Assemblea intende raggiungere entro il termine del mandato biennale. Si ritiene inoltre opportuno inserire nella Relazione la lista degli eventuali contatti stabiliti con enti e associazioni.

Tale documento dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea, per poi venire trasmesso alla successiva Presidenza durante la prima plenaria del nuovo anno scolastico.

CAPO III **DISPOSIZIONI ELETTORALI**

Art. 12 **Eletti**

Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento della CPS e, salvo in caso di dimissioni o di decadimento, rimangono in carica fino a nuove elezioni.

In caso di dimissioni o di decadimento, i membri della Consulta sono sostituiti dal primo dei non eletti. In assenza di candidati non eletti vengono indette delle elezioni suppletive, che devono individuare il nuovo rappresentante entro e non oltre 30 giorni.

Art. 13 **Insediamento**

La prima riunione della Consulta rappresenta un momento di fondamentale importanza che pone le basi ai lavori che si protrarranno per tutto l'anno scolastico. La procedura prevista è la seguente:

- il Presidente uscente partecipa alla plenaria esponendo i progetti svolti durante il suo mandato e offrendo spunti di lavoro per il nuovo anno scolastico;
- il Docente Referente ha funzione verbalizzante;
- viene distribuito a tutti i rappresentanti il regolamento della CPS.

Successivamente si procede all'elezione del nuovo Presidente, e in un secondo momento a quella del Vicepresidente. Per l'elezione di entrambe le cariche è necessaria la maggioranza assoluta, pertanto qualora nessuno dei candidati superasse il 50% + 1 dei voti al primo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due rappresentanti più votati al primo turno.

Art. 14 **Modalità di composizione della Giunta Esecutiva**

Sentite le disponibilità dei membri della Consulta, il Presidente procede alla nomina del Segretario, dei Coordinatori di Commissione ed eventualmente dell'Assistente alla Presidenza.

Il Presidente medesimo può revocare gli incarichi nel corso dell'anno scolastico, e procede a una nuova nomina in caso di dimissioni o decadimento dei Coordinatori o del Segretario.

CAPO IV **CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

Art. 15 **Convocazione della Assemblea plenaria**

La Consulta Provinciale degli Studenti si riunisce con cadenza mensile in seduta plenaria, alla quale sono tenuti a partecipare tutti i suoi membri.

Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente a tutti i rappresentanti per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Salvo i casi di urgenza, soggetti a valutazione del Presidente, la trasmissione della convocazione è effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Nelle convocazioni devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, i documenti soggetti a votazione ed eventuali altre note inserite da parte della Presidenza.

Art. 16 **Convocazione della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva, organo autonomo all'interno della CPS, viene convocata dal Presidente. Le riunioni di Giunta sono almeno due al mese.

Art. 17 **Organizzazione delle sedute**

Di norma la CPS si riunisce con cadenza regolare nella propria sede. In caso di variazioni della data o del luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.

Ogni membro presente alle riunioni è tenuto ad attestare l'effettività della propria presenza firmando in un apposito registro reso disponibile dalla Presidenza.

Art. 18 **Verbalizzazione**

Alla fine di ogni seduta, il Segretario redige il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle votazioni. Sono indicati, per le discussioni, l'oggetto e il nominativo di coloro che vi partecipano. È inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante registrato durante lo svolgimento dei lavori.

Sono da allegare al verbale di ogni plenaria i testi dei progetti presentati ed eventualmente messi in votazione, i relativi piani di spesa, l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati, nonché qualsiasi altro documento presentato durante la plenaria di cui sia stata richiesta la verbalizzazione.

Il verbale è letto all'inizio di ogni seduta plenaria successiva a quella della sua redazione. Se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, esso è da ritenersi approvato; invece, qualora venisse emendato, è da mettere in votazione.

Art. 19 **Partecipazione ai lavori**

I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata. L'eventuale motivata impossibilità a prendervi parte dovrà essere comunicata con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della plenaria al Segretario, che inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale. Spetta poi al Presidente informare l'Assemblea delle assenze e delle loro motivazioni.

Un rappresentante che risulti per due volte assente ingiustificato ai lavori è da ritenersi decaduto. Si procede pertanto alla sua sostituzione secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 2.

CAPO V **DELIBERE E VOTAZIONI**

Art. 20 **Validità delle votazioni**

Le delibere della Consulta sono da ritenersi valide quando, durante le votazioni, si riscontri la presenza del numero legale, consistente nella partecipazione di almeno il 50% + 1 dei membri della CPS. Sono da considerarsi partecipanti al voto i rappresentanti che abbiano espresso parere favorevole, contrario o che si siano astenuti.

Ogni delibera, per essere approvata, necessita della maggioranza semplice dei voti (50% + 1 dei presenti). In caso di parità tra favorevoli e contrari la proposta si intende non approvata.

Non sono ammesse proteste sulle delibere della CPS, e, se pronunciate, non vengono tenute in considerazione.

Art. 21 **Mancanza del numero legale**

In caso di mancanza del numero legale, il Presidente può rinviare la seduta all'ora successiva della medesima giornata al fine di favorirne il raggiungimento, oppure scioglierla.

Nel caso in cui manchi il numero legale anche dopo la seconda chiamata, la plenaria può svolgersi, ma senza potere deliberativo.

Art. 22

Dichiarazione di voto

Ogni rappresentante ha facoltà di esplicitare la propria intenzione di voto e le sue motivazioni. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione dei risultati elettorali, operata dal Presidente.

Art. 23

Modalità di votazione

La CPS vota generalmente a scrutinio palese o per appello nominale, mentre si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche.

Nelle altre occasioni, si può procedere a votazione tramite scrutinio segreto o per decisione del Presidente o qualora lo richieda almeno 1/3 dei membri della CPS. La domanda di scrutinio segreto, anche verbale, deve essere presentata nel lasso di tempo che intercorre tra la chiusura della discussione e l'avvio della votazione operato da parte del Presidente.

Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali, senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di scrutinio segreto.

Art. 24

Votazione a scrutinio segreto

Le votazioni per le quali il Presidente o l'Assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I rappresentanti esprimono la loro preferenza seguendo le istruzioni per il voto fornite dal Presidente, che allestisce altresì un'urna per la raccolta delle schede.

Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art. 25

Annulloamento e ripetizione delle votazioni

Nel momento in cui vengono riscontrate irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento del voto e disporne l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato al precedente suffragio.

Le irregolarità possono essere denunciate da qualsiasi rappresentante nei momenti precedenti alla proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO VI

GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 26

Norme comportamentali

Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. Quando un membro intralcia lo svolgimento di una riunione o proferisce parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato può dare spiegazione dei suoi comportamenti all'Assemblea alla fine della seduta, in seguito alla quale il Presidente può disporre la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, è da inserirsi nel processo verbale.

Qualora vi sia una reiterazione di comportamenti già soggetti a richiamo oppure qualora si compiano atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei confronti del rappresentante che si macchi di tali condotte l'inibizione e l'espulsione dall'aula per il resto della riunione. L'inibizione, anch'essa revocabile a seguito delle spiegazioni del membro inibito, prevede l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo indicato dal Presidente e comunque non superiore a sei riunioni.

Art. 27
Mozione di sfiducia

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere sollevati dal loro incarico con motivata mozione di sfiducia che, una volta inserita nell'Ordine del Giorno e controfirmata da almeno $\frac{1}{3}$ dei membri della Consulta, sia approvata dall'Assemblea a maggioranza qualificata (75% + 1 dei componenti della CPS).

Il Segretario e i Coordinatori di Commissione possono essere sollevati dal loro incarico per volere del Presidente, che indica chi li sostituirà nelle loro funzioni.

Tutte le cariche elettive, se esposte a sfiducie, dimissioni o a decadenza, sono soggette a un processo di rielezione.

Art. 28
Modifiche del Regolamento

Ogni singolo rappresentante può proporre integrazioni o modifiche al regolamento Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno $\frac{1}{3}$ degli aventi diritto di voto. Eventuali proposte di modifica o integrazione, dopo essere state messe all'ordine del giorno della prima plenaria utile, per divenire operative devono essere approvate a maggioranza qualificata (75% + 1 dei componenti della CPS) dalla Assemblea plenaria, ed entrano in vigore con decorrenza immediata.

**Il Presidente
della CPS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. C. V. 9".